



L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha varato nuove regole per i soggetti pubblici e privati che intendono installare telecamere e sistemi di videosorveglianza

Il nuovo provvedimento generale, che sostituisce quello emanato nel 2004, introduce importanti novità in considerazione:

- dell'**aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza** per diverse finalità (prevenzione accertamento e repressione dei reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata, controllo stradale etc.)
- dei **numerosi interventi legislativi adottati in materia**: tra questi, quelli più recenti che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze, in particolare in materia di sicurezza urbana, così come le norme, anche regionali, che hanno incentivato l'uso di telecamere.

PRINCIPI GENERALI

- I cittadini che transitano in aree sorvegliate devono essere **informati con cartelli**, visibili al buio se il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno.
- I sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende etc.) **collegati alle forze di polizia** richiedono uno **specifico cartello informativo**, sulla base del modello elaborato dal Garante.
- Le telecamere installate a **fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica** non devono essere segnalate, ma il Garante auspica l'utilizzo di cartelli che informino i cittadini.

INFORMATIVA



CONSERVAZIONE



- Le immagini registrate possono essere **conservate** per **periodo limitato** e fino ad un **massimo di 24 ore**, fatte salve **speciali esigenze di ulteriore conservazione** in relazione a indagini di polizia e giudiziarie.
- Per **attività particolarmente rischiose** (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che **non può superare** comunque la **settimana**.
- Eventuali esigenze di allungamento della conservazione devono essere sottoposte a **verifica preliminare** del Garante.

SETTORI DI PARTICOLARE INTERESSE



- **Sicurezza urbana:** i **Comuni** che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l'*obbligo di mettere cartelli* che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a tutela della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei dati non può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze.
- **Sistemi integrati:** per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza "in remoto" da parte di società specializzate (es. società di vigilanza, *Internet providers*) mediante collegamento telematico ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (es. contro accessi abusivi alle immagini). Per alcuni sistemi è comunque necessaria la *verifica preliminare* del Garante.
- **Sistemi intelligenti:** per i sistemi dotati di *software* che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici (es. "riconoscimento facciale") o in grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli (es. *motion detection*) è obbligatoria la *verifica preliminare* del Garante.
- **Violazioni al codice della strada:** obbligatori i cartelli che segnalano sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri, eventuali pedoni). Le fotografie o i video che attestano l'infrazione non devono essere inviati al domicilio dell'intestatario del veicolo.
- **Deposito rifiuti:** lecito l'utilizzo di telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco piazzole", per monitorare modalità del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati e orario di deposito.

SETTORI SPECIFICI

- **Luoghi di lavoro:** le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle *norme in materia di lavoro*. Vietato comunque il *controllo a distanza* dei lavoratori, sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (es. cantieri, veicoli).
- **Ospedali e luoghi di cura:** no alla diffusione di immagini di persone malate mediante *monitor* quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. E' ammesso, nei casi indispensabili, il *monitoraggio* da parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (es. rianimazione), ma l'accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati.
- **Istituti scolastici:** ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la *tutela contro gli atti vandalici*, con riprese delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura.
- **Taxi:** le telecamere non devono riprendere in modo stabile la *postazione di guida*.
- **Trasporto pubblico:** lecita l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es. angolo visuale circoscritto, riprese senza l'uso di *zoom*).
- **Web cam a scopo turistico:** la ripresa delle immagini deve avvenire con modalità che non rendano identificabili le persone.
- **Tutela delle persone e della proprietà:** contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc., si possono installare telecamere *senza il consenso dei soggetti ripresi*, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.





GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Per un quadro completo sul corretto impiego dei sistemi di videosorveglianza, è possibile:

consultare il **sito Internet del Garante per la protezione dei dati personali** <http://www.garanteprivacy.it> che, nell'**indice per materia**, ospita una sezione dedicata al tema **videosorveglianza**

oppure

contattare l'**URP del Garante**: urp@garanteprivacy.it
